

Per le imprese da 15 a 35 addetti cancellato il regime di gradualità per assumere disabili

Dopo oltre 15 anni di vita, la disciplina del collocamento obbligatorio subisce un importante e generale restyling.

È questo il risultato delle numerose modifiche apportate alla legge 68/99 dal decreto semplificazioni, in recepimento della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 183/14, con l'obiettivo da un lato di razionalizzare e revisionare le procedure e gli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità, dall'altro di favorirne l'integrazione nel mercato del lavoro.

Per realizzare questi obiettivi il decreto punta in particolare sulla semplificazione degli adempimenti, nonché sulle nuove e più libere modalità di assunzione.

Nell'ottica di semplificazione, nell'elenco dei disabili destinatari della legge 68/99 (articolo 1) vengono inserite anche le persone con diritto all'assegno Inps di invalidità in ragione della ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo e in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Per effetto di questa modifica, l'estensione della tutela per questa categoria di soggetti diventa automatica, posto che l'Inps ha già accertato l'invalidità civile.

Con la modifica dell'articolo 3 della legge 68 viene eliminato il regime di gradualità delle assunzioni per i datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, prevedendo che dal 1° gennaio 2017 l'obbligo di assumere un disabile scatti in automatico, senza cioè dover attendere la nuova assunzione.

Il rinnovato articolo 5 (legge 68/99) estende ai datori di lavoro pubblici la possibilità, già riconosciuta ai privati, di compensare automaticamente eccedenze con riduzioni di disabili presso unità produttive della stessa regione, senza cioè che sia necessario richiedere l'autorizzazione, fermo restando l'obbligo di comunicarlo con il prospetto informativo.

Nella stessa norma, per dirimere pregressi contrasti interpretativi, viene completamente riscritta la possibilità di utilizzare l'esonero per gli addetti alle lavorazioni con tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, subordinandolo solo alla presentazione di un'autocertificazione nonché al pagamento del contributo esonerativo (30,64 euro al giorno) da parte del datore di lavoro.

Profondamente rinnovate, nonché semplificate, sono le procedure di assunzione che ampliano le possibilità del datore di lavoro di assolvere al proprio obbligo. Per effetto della modifica apportata all'articolo 4 della legge 68/99 l'azienda potrà, infatti, computare nella quota di riserva i lavoratori che, sebbene già disabili al momento dell'assunzione, non siano stati avviati per il tramite del collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o al 45% se disabile psichico.

Per effetto della modifica sostanziale dell'articolo 7 della legge 68/99 il datore di lavoro diventa più libero nella scelta delle persone da assumere, posto che l'assunzione avviene tramite richiesta nominativa o tramite convenzione (articolo 11, legge 68/99), essendo stata eliminata la richiesta numerica. In aggiunta è stata prevista la possibilità per l'azienda di far precedere la richiesta nominativa, con l'ulteriore richiesta all'ufficio competente di effettuare la preselezione dei disabili iscritti nell'apposito elenco aderenti a quella occasione di lavoro, in base alle qualifiche e modalità concordate con l'azienda stessa.

Gli uffici competenti provvedono all'avviamento d'ufficio solo qualora il datore non abbia adempiuto all'obbligo e, comunque, nel rispetto della graduatoria per la qualifica richiesta o concordata in base alle qualifiche disponibili.